III. Passati giorni otto dalla pubblicazione della presente, dovrà il Capitanio del Tribunal Nostro invigilare all'esecuzione delle cose sopraindicate, e trovando Cani per le Strade vaganti senza la scorta del loro Padrone, dovrà quelli prendere, ed ammazzare, in modo, che questa Capitale sia assolutamente resa libera, e netta de' Cani vagabondi.

IV. E sino a tanto, che segua la final'esecuzione di quanto con la presente si prescrive, per non lasciar tali Cani senza il requisito necessario dell'Acqua, sarà debito di
tutti li Botteghieri, Erbaroli, Calegheri,
Ciabbatini, Parucchieri, e Venditori da Caffe di tener tutto giorno fuori della porta delle loro Botteghe in sito esposto sulla pubblica Strada una Mastella di Acqua dolce, e
netta, in pena nel caso di ommissione di
Ducati cinque da essergli sul fatto intimata da ogni Fante di questo Tribunale, il
quale rilevasse la trasgressione; la qual pena
sarà distribuita tra Fanti medesimi.

V. Conseguirà esso Capitanio per premio di ogni Cane preso, o ucciso dalla Cassa di questo Tribunale Lire tre, e Soldi due.

VI. Nascendo il caso, che Dio non voglia, ad onta di tali provvidenze, che qualche Persona venga da Cane rabbioso morsicata, sarà debito preciso de' Curati, Capi di Contrada, ed altri a quali spetta d'immedia-